



COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Provincia di Caltanissetta

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 7 del 26.06.2014 -

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le sedute del Consiglio comunale, le funzioni del Presidente e dei consiglieri, in attuazione degli articoli 5 e 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie locali, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei capigruppo, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente della seduta. Egli, salvo che non sia in grado di risolvere la questione sentito il Segretario generale, sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula, con la presenza del Segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio comunale, aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Nei giorni successivi viene attivata la procedura di cui al comma 2.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili e a svolgere funzioni di controllo. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

Art. 4

Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso il Palazzo municipale, nella apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti, al Segretario generale ed al personale della segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore dei modi, i lavori del Consiglio comunale. Altro spazio può essere riservato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività.
3. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sala stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà della collettività.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene la seduta del Consiglio comunale, all'esterno del Palazzo municipale viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, oltre quella dell'Unione Europea e della Regione Siciliana.

Art. 5

Vestiario dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale parteciperanno alla seduta indossando un abbigliamento consono alla funzione svolta.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 6 **Elezione del Presidente**

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede nel suo seno alla elezione del Presidente.
2. Per l'elezione del Presidente alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre alla seconda votazione è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale elegge altresì un Vice presidente. Per l'elezione del Vice Presidente si applicano le stesse modalità di cui al precedente comma 2.
4. In caso di morte, dimissioni o decadenza, il Presidente ed il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, prima della trattazione di qualsiasi altro argomento posto l'ordine del giorno.

Art. 7 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge; promuove e cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta comunale ed il Revisore dei conti.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta nei casi previsti dalle vigenti leggi.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

Art. 7 bis **Revoca del Presidente del Consiglio**

- 1) Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
- 2) La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo;

- 3) La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;
- 4) La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
- 5) Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente;
- 6) Le precedenti disposizioni si applicano anche al Vice Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 **Costituzione**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenuti nel corso del mandato.
3. I singoli gruppi consiliari devono comunicare in forma scritta al Presidente il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. Con la stessa procedura devono essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano per preferenze individuali.
4. In ogni caso ogni Consigliere Comunale deve dichiarare l'appartenenza ad un gruppo consiliare come sopra costituito. Il Consigliere Comunale che non fa tale comunicazione, viene iscritto d'ufficio al gruppo misto, che può essere composto anche da meno di tre Consiglieri Comunali.

Art. 9 **Conferenza dei capigruppo**

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni e concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo adempimento dell'attività consiliare.
2. La Conferenza dei capigruppo stabilisce quali proposte di deliberazione, fra quelle che devono essere sottoposte alla decisione del Consiglio comunale, debbano essere preventivamente esaminate dalla commissione consiliare competente per materia.
3. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

Art. 10

Funzionamento della Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. E' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei capigruppo.
2. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. I capigruppo hanno facoltà di delegare in forma scritta, o mediante comunicazione verbale al Presidente del Consiglio, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.
3. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che ne fanno parte.
4. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo il Presidente fa redigere apposito verbale a cura del Segretario generale o del dipendente comunale dallo stesso designato.
5. In caso di mancata designazione o di impedimento improvviso del designato, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente più giovane.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti nel loro domicilio almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione. Della stessa convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso potrà essere notificato anche mediante e-mail.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio del Presidente del Consiglio comunale almeno 24 ore prima della riunione a disposizione dei capigruppo.

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11

Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, può istituire nel proprio seno delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni permanenti corrispondono di norma alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
3. Le commissioni temporanee e speciali sono istituite per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata ed i compiti.

4. Possono essere istituite commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia. In tal caso la Presidenza deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, intendendo per tali quelli appartenenti a lista diversa da quella del Sindaco in carica.

Art. 12

Composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.
2. Le commissioni sono nominate dal Consiglio comunale, previa designazione dei membri da parte dei capigruppo consiliari. Le commissioni nominate, in sede di prima riunione, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente. Nelle commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, intendendo per tali quelli appartenenti a lista diversa da quella del Sindaco in carica.
3. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte dai responsabili delle aree di rispettiva competenza o loro delegati.
4. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare, ove invitati dal Presidente della Commissione, alle riunioni, senza diritto di voto.
5. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti tecnici e funzionari.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza comunica al Presidente del Consiglio la designazione di altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
7. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del Consiglio che provvede ad informare il Presidente della commissione.

Art. 13

Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
2. A tale scopo, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificamente:
 - a) Possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte;
 - b) Possono richiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
 - c) Possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni o altre forme associative cui il comune è interessato;
 - d) Esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Art. 14
Adunanze delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con avviso scritto da notificarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Della convocazione è data notizia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide con presenza della metà dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche; sono segrete quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni o per decisione del Presidente.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15
Verbali

1. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario.
2. Detti verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Copia degli stessi è trasmessa, entro 10 giorni, al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed, eventualmente, inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE
DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17
Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento

elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle vigenti leggi, procedendo immediatamente alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze individuali dopo gli eletti, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
4. La carica di Consigliere Comunale è compatibile con quella di componente della Giunta. La Giunta non può essere composta in misura non superiore alla metà dei propri componenti.
5. I Consiglieri Comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula : *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*;
 - b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.
 - d) Gli adempimenti indicati ai punti 1) e 2) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
 - e) Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri Comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi;
 - f) Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio segreteria;
 - g) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni;
 - h) Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio on-line a cura del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 18
Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del Consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del Consiglio o funzionario addetto al protocollo dell'Ente) . In caso di adempimento , temporaneo o permanente , del consigliere dimissionario , l'atto di dimissioni deve essere autenticato , ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentando al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato. (circolare Ass. Reg.le n. 15/2007).
2. Le dimissioni sono operative dal momento in cui sono registrate nel protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione del consigliere dimissionario nella prima seduta utile, previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
4. Alla surrogazione si provvede nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 17, dando comunicazione al subentrante.

Art. 19
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, il Consiglio comunale pronunzia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Qualora successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla predetta legge, il Consiglio comunale gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 14 della stessa norma. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, o da quella in cui diviene esecutivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che, prendendo atto degli stessi, adotta le conseguenti deliberazioni.
6. Nei confronti dei Consiglieri Comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quanto sussistono cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
8. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.
9. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
10. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.
11. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

Art. 20

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri possono essere sospesi dalle funzioni, con decreto del Prefetto, quando sussistano i motivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 o quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

CAPO III
I DIRITTI

Art. 21
Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione e di emendamento, formulati in forma scritta ed accompagnati da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, il quale li invia al Segretario generale per l'istruttoria di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e ne informa la Giunta. Una volta conclusa l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta di deliberazione, unitamente agli emendamenti presentati, all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare proposte di emendamenti, anche nel corso della seduta consiliare, sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale. Le proposte di emendamenti che comportano una maggiore spesa devono essere presentate almeno 24 ore prima della data fissata per la trattazione della proposta di deliberazione da emendersi, in modo che sulle stesse possa essere acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
5. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso della riunione, il Segretario generale, qualora non sia presente in aula il dirigente competente per materia, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario generale o del dirigente competente per materia, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della proposta di deliberazione è rinviata ad altra seduta, sempre che tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione.
6. I gruppi consiliari e i singoli consiglieri hanno diritto di iniziativa autonoma nella presentazione anche di ordini del giorno, mozioni, riguardanti argomenti di interessi comunale nei modi e termini previsti dal presente regolamento.

Art. 22

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando la richiesta è fatta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui comma 1 decorre dal giorno in cui la richiesta dei consiglieri è registrata al protocollo generale del Comune.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, la relativa proposta di deliberazione, munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che non si tratti di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

Art. 23

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi ed ai luoghi comunali

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione immediata di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di accesso ai luoghi a qualsiasi titolo condotti dal Comune, previa comunicazione preventiva al Sindaco.
4. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni, la consultazione degli atti e l'accesso ai luoghi ai funzionari o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
5. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 24

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta comunale, di verbali delle commissioni comunali istituite per legge, regolamenti o statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, atti adottati dai dirigenti o dai dipendenti comunali, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. Il consigliere deve presentare formale richiesta scritta datata e sottoscritta ed in essa devono essere indicate le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato. Il rilascio della copia deve essere autorizzato dal Segretario generale.

3. La richiesta delle copie, contenente gli estremi degli atti, è effettuata dal consigliere presso la segreteria generale.
4. Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Il Segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il consigliere interessato entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
6. Le copie sono rilasciate in carta semplice ed in esenzione da ogni diritto con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi con la carica di Consigliere Comunale.

Art. 25

Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge. Possono, altresì, rivolgere raccomandazioni scritte per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale o agli Assessori Comunali per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale o agli Assessori Comunali circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione comunale su un determinato argomento.
4. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale finalizzata:
 - a) ad impegnare l'attività dell'Amministrazione comunale secondo un determinato orientamento;
 - b) all'espressione di un voto in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta comunale;
 - c) all'espressione di un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione comunale, riflettente censura, fiducia o sfiducia all'amministrazione stessa, o un componente sempre che essa sia motivata.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, nonché le raccomandazioni, sono formulate, salvo quanto previsto dal successivo art. 30, in forma scritta; sono indirizzate al Sindaco o al presidente del Consiglio comunale e sono presentate al protocollo generale del Comune.
6. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori Comunali sono tenuti a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 26

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla comunicazione di disponibilità dell'interrogato e, in ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
2. Se l'interrogante non si trova presente in Aula quando è posta in discussione la sua interrogazione, questa si intende ritirata. La stessa interrogazione può essere ripresentata.
3. Il Presidente del Consiglio comunale dovrà far dare lettura della interrogazione a cui viene data immediata risposta dall'interrogato.
4. Il Consigliere interessato può parlare sulla propria interrogazione solamente dopo che gli interrogati hanno dato risposta ed ha diritto di replica, il tutto per un tempo limitato di cinque minuti.
5. Qualora l'interrogazione sia sottoscritta da più di un Consigliere Comunale, il diritto a replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario o, soltanto in caso di assenza o rinuncia di questi, al firmatario successivo e così via.
6. Se più interrogazioni vengono raggruppate e svolte contemporaneamente, perché riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi fra di loro, il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interrogazione.
7. Le interrogazioni, se richiesto, possono avere risposta scritta. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori Comunali possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti.
8. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute ordinarie, a chiusura dei lavori consiliari.
9. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la trattazione delle interrogazioni nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo e le relative variazioni, storni ed impinguamenti, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti generali. Le interrogazioni non possono essere altresì trattate nelle sedute convocate con i caratteri d'urgenza.

Art. 27

Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla comunicazione di disponibilità dell'interpellato e, in ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla presentazione. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.
2. Se l'interpellante non è presente in Aula, l'interpellanza si intende ritirata. Essa, tuttavia, può essere ripresentata.
3. Le interpellanze vengono brevemente illustrate dall'interpellante, che ha diritto di replica, dopo la risposta dell'interpellato, per dichiarare la propria soddisfazione o meno. Il tempo per l'esposizione dell'interpellanza e per la replica è di dieci minuti.
4. Quando l'interpellanza è firmata da più Consiglieri Comunali, ogni firmatario ha diritto di replica. Se più interpellanze vengono raggruppate e svolte contemporaneamente, perché

riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi fra di loro, il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza.

5. Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto, l'interpellante può trasformare l'interpellanza in una mozione, che viene iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta consiliare.
6. Anche per le interpellanze si applica quanto stabilito nei commi 8 e 9 del precedente art. 26.
7. Sulle interpellanze possono intervenire tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 28

Svolgimento delle mozioni

1. La mozione importa l'adozione di un voto deliberativo, essendo parificata alle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare.
2. Alla discussione delle mozioni possono intervenire tutti i Consiglieri Comunali. Il Consigliere Comunale che ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola.
3. Il Presidente può stabilire che più mozioni relative a fatti o argomenti identici e strettamente connessi possano formare oggetto di una sola discussione. In tal caso il primo firmatario di ciascuna di esse è automaticamente iscritto a prendere la parola.
4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono, per facilità di votazione, essere unificate in un unico testo da parte dei proponenti. Diversamente, il Presidente ha la facoltà di scegliere il testo sul quale procedere a votazione.
5. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che debbono essere sottoposti a votazione prima della votazione finale sulla mozione stessa.
6. La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno.
7. La presentazione e lo svolgimento della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco sono disciplinati dalla legge. La sua approvazione produce gli effetti previsti dalla legge.
8. Il presentatore della mozione, subito dopo la votazione, ha diritto di intervenire per esprimere una valutazione sull'esito della votazione, per non più di due minuti.

Art. 29

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale alla legge o al presente regolamento ed anche nel rilievo sul modo e l'ordine con il quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, ovvero con cui si intende procedere alla conseguente votazione, formulati da uno o più Consiglieri Comunali.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronunzia il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario generale.

Art. 30

Interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate verbalmente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale non può consentire che vengano svolte interrogazioni, interpellanze e mozioni che non siano state presentate ed inserite all'ordine del giorno con le modalità e nei termini stabiliti nei precedenti articoli 25, 26, 27 e 28; parimenti, non può consentire che, durante la trattazione delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, vengano svolte interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate verbalmente.
2. I Consiglieri Comunali possono presentare verbalmente interrogazioni, interpellanze e mozioni soltanto nell'apposita seduta del Consiglio Comunale da tenersi entro la prima decade di ogni mese.
3. Nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di cui al precedente comma 2 non possono essere inseriti argomenti diversi dalle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 31

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali spetta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali, nella stessa misura e alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza spetta anche per le sedute delle altre commissioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Le indennità di presenza di cui ai commi precedenti spettanti ai Consiglieri Comunali non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
6. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni i Consiglieri Comunali usufruiscono di idoneo locale all'interno del Palazzo Municipale.

Art. 32

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse con la carica elettiva il Consigliere Comunale ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 33

Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal capo del gruppo consiliare al quale il consigliere assente appartiene.
3. Delle giustificazioni viene dato atto nel verbale.
4. Il Consigliere Comunale che si assenta dalla seduta deve, prima di lasciare la Sala, avvertire il Segretario generale, perché sia presa nota a verbale .

Art. 34

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi del consigliere o di parente o affine fino al quarto grado.
2. I Consiglieri Comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario generale, il quale dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. I Consiglieri Comunali devono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendente o soggetti a controllo politico-amministrativo.

Art. 35

Responsabilità personale - Esonero -

1. Il Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi.

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere Comunale assente giustificato dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 58, commi 1 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. l), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V
NOMINE, INCARICHI
CONSULENZE

Art. 36

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco per incarico in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti in organi consultivi del Comune, né avere funzioni delegate dal Sindaco, tranne che nei casi espressamente disciplinati dalla legge.
2. Nel caso in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio Comunale.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del consigliere designato.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, provvede alla nomina dell'organo o della rappresentanza consiliare.

Art. 37

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio Comunale e da un rappresentante di ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale. La delegazione consiliare interviene insieme al Sindaco, o suo rappresentante, ed alla Giunta Comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare.

Art. 38
Consulenti

Il Presidente del Consiglio, previa conferenza dei capi gruppo, nomina con propria determinazione un consulente del consiglio, mediante incarico a contratto ex art. 110 TUEL, e secondo le prescrizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi in materia di incarichi per consulenti di alta specializzazione.

Il consulente viene scelto tra soggetti dotati di professionalità adeguata all'incarico, e preferibilmente tra coloro che abbiano ricoperto la funzione di Segretario Comunale, Direttore Generale o Avvocati specializzati in Diritto degli Enti Locali. I requisiti posseduti devono risultare da apposito curriculum.

Il trattamento economico del consulente, che non può essere superiore al compenso previsto dall'art. 14 L.R. n. 7/1992, viene determinato in stretta correlazione con le previsioni di bilancio, e trova copertura nel fondo di cui all'art. 66 del presente regolamento.

Il consulente esprime pareri, relazioni e valutazioni di ordine tecnico sulle questioni che gli verranno sottoposte dal consiglio o dal Presidente, su materie attinenti il regolare e legittimo funzionamento dell'organo consiliare.

I pareri, le relazioni, e le valutazioni del consulente possono essere allegate a corredo di proposte di delibere consiliari, per le opportune determinazioni del consiglio.

Per quanto riguarda le funzioni ed i rapporti del consulente del consiglio con gli organi politici e gestionali dell'ente, si rinvia alle prescrizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in quanto compatibile.

Il rapporto di servizio tra il consulente e l'ente viene disciplinato da contratto stipulato dal presidente del consiglio comunale.

TITOLO III
IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Art. 39
Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

Art. 40
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, della sede e degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria almeno una volta al mese per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria su iniziativa del Presidente e quando venga fatta richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio è convocato con carattere d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono esclusivamente quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e sottoscritti dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 41 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri, si osserva quanto stabilito dall'art. 22 (21).
5. Gli argomenti da trattare devono essere indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri Comunali di individuarle con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "Seduta segreta" gli argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, moralità, correttezza professionale di persone. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

Art. 42 Avviso di convocazione – Modalità di notifica

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale, con indicazione di chi ha ricevuto l'avviso.

2. Il messo rimette all'ufficio di segreteria generale la relata di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La relata del messo, che fa fede fino a querela di falso, è allegata agli atti dell'adunanza.
3. I Consiglieri Comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere Comunale, a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la notifica dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 43

Avviso di convocazione – Termini di notifica

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la notifica dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione delle adunanze ordinarie o straordinarie, debbano essere aggiunti all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5 sono esaminati preliminarmente dal Consiglio comunale, il quale può rinviare trattazione degli argomenti ad una seduta successiva, ove non riscontri che sussistono i motivi dell'urgenza.

Art. 44

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie o straordinarie è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune lo stesso giorno in cui viene consegnato ai

Consiglieri. Il Segretario generale è responsabile di tale pubblicazione che deve risultare esposta sino al giorno in cui l'adunanza si è conclusa.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio on-line comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la notifica ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, compresi gli argomenti aggiuntivi, viene inviata:
 - al Sindaco;
 - ai preposti locali delle Forze dell'ordine.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 45 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria generale almeno tre giorni prima della seduta di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione degli atti è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria generale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale se non sia stata depositata presso l'ufficio di segreteria generale entro i termini di cui al comma 1, se non sia munita dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle riunioni e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene trasmessa copia degli atti e delle relazioni concernenti i suddetti argomenti.

Art. 46 Seduta di prima convocazione

1. La riunione del Consiglio comunale, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. È fatto comunque salvo il rispetto di maggioranza diverse inderogabilmente previste da norme vigenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei consiglieri presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Presidente, il cui risultato è annotato a verbale dal Segretario generale.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne comunicazione al Segretario generale.
6. Nel caso in cui, in base a tali comunicazioni, venga accertato che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto al comma 1, il Presidente fa richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e dispone, se ne ravvisa la necessità, la verifica del numero legale.
7. Se richiesto da un Consigliere Comunale, il Presidente ha l'obbligo di disporre la verifica del numero legale.

Art. 47

Seduta di prosecuzione

1. Nella seduta di prosecuzione per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri in carica.
2. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
3. Nella seduta di prosecuzione, per la verifica del numero legale, si applica quanto disposto nei commi 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 45.

Art. 48

Partecipazione del Sindaco o suo delegato

1. Il Sindaco od un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono presenziare alle medesime riunioni con diritto di intervento.

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 49

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 50.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al comma 1.

Art. 50
Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze del Consiglio Comunale ai fini della sola attività documentale del Comune.
2. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle sedute consiliari, avente finalità di carattere privato. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'allontanamento dei soggetti che non ottemperano al divieto, anche avvalendosi della Forza Pubblica.

Art. 51
Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti o circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente propone al Consiglio Comunale la chiusura della discussione. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta. In questo caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario generale, i funzionari dell'ufficio di segreteria, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 52
Sedute "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia

regionale, di altri Comuni, degli organismi a partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri Comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 53 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere Comunale turba l'ordine della discussione, pronunzia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 54 Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali parlano dalla tribunetta, in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio comunale, salvo che il Presidente, per particolari motivi, dia loro la facoltà di parlare seduti al loro posto.
2. I consiglieri comunale che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra Consiglieri Comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere Comunale iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento ed ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere Comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti di tempo fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 55

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute consiliari deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o che rechi disturbo ad esso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine essi sono sempre comandati di servizio per le sedute del Consiglio e sono alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solamente su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Qualora da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine della seduta.
6. Quando nella sala delle riunioni si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dichiarando sospesa la seduta sino a quando non riprende il proprio posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente chiusa. Il Consiglio comunale sarà riconvocato per il completamento dei lavori, con le modalità stabilite nel regolamento.
7. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle riunioni del Consiglio comunale.

Art. 56

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala delle riunioni del Consiglio comunale i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri Comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 57

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato, su richiesta di un consigliere, per decisione del Presidente, qualora nessuno altro consigliere si opponga; diversamente, decide il Consiglio comunale, senza discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio comunale non può discutere, né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
3. Il Presidente, prima che inizi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, può fare eventuali comunicazioni proprie o su fatti ed avvenimenti, anche di carattere politico ed amministrativo, di particolare interesse per la comunità.
4. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti tra quelli indicati al comma precedente.
5. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti.
6. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Art 58

Disciplina della discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore o dei relatori, il Presidente concede la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo aver concesso la parola a tutti i richiedenti, nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo, o altro Consigliere Comunale a nome del gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di dieci minuti, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
3. Gli altri Consiglieri Comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.

5. Il Sindaco ed il relatore replicano in forma concisa agli interventi dei Consiglieri Comunali, nel tempo che viene loro concesso dal Presidente tenuto conto della natura e del numero degli interventi.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco e del relatore, nonché la contro replica dei capigruppo consiliari, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti non si applicano per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e alle loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 59

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Essa può essere posta anche prima della votazione della proposta di deliberazione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene proposto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza o l'inversione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Essa può essere posta anche prima della votazione della proposta di deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più Consiglieri Comunali, un consigliere per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive decide il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 60

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere Comunale che chiede la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il "fatto personale" sussiste o meno, ma, in caso di pronuncia negativa del Presidente, se il consigliere insiste, la decisione finale è rimessa

al Consiglio comunale, che si pronuncia, senza discussione ed a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul "fatto personale" non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio Comunale, al suo interno, una commissione composta da tre componenti che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce in forma scritta entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio Comunale prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

Art. 61

Conclusione della seduta

1. La seduta consiliare si conclude con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La chiusura dei lavori è dichiarata dal Presidente.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 62

Partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario generale partecipa alla seduta del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti che facilitino l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere, ove richiesto almeno da un gruppo consiliare, il suo parere di legittimità sulla proposta di deliberazione in discussione e/o sugli emendamenti presentati.
2. La trattazione della proposta di deliberazione e/o degli emendamenti è rinviata dal Presidente ad altra seduta, nel caso in cui il Segretario generale dichiari di non essere nelle condizioni di poter esprimere, nel corso della seduta stessa, il parere richiesto.
3. Il Segretario Generale su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio Comunale sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 63

Verbale della seduta Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario generale o, sotto la sua responsabilità, un funzionario dell'ufficio di segreteria generale da lui a tale scopo incaricato con formale disposizione di servizio.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta di deliberazione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri Comunali nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli intervenuti ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché dettati al Segretario generale o consegnati in forma scritta allo stesso.
5. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse sono riportate a verbale in modo conciso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario generale e dal Consigliere anziano.

Art. 64

Deposito, approvazione e rettifiche del verbale

1. Il verbale della seduta è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune. A tal fine il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti dal precedente art. 44.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede ai Consiglieri Comunali se hanno da fare osservazioni sul verbale depositato. Se nessuna osservazione viene formulata, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere Comunale lo richieda, il Segretario generale provvede a dare lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche ed integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. Il Presidente interpella i Consiglieri Comunali per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.
5. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta di rettifica, che viene approvata a maggioranza dei presenti.
6. Delle proposte di rettifica approvate viene preso atto nel verbale della seduta in corso e della modifica viene fatta richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate

dal Segretario generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio di segreteria del Comune.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 65 Competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti elencati nel comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della suddetta legge, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri ed alla loro surroga.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite dalla legge ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza del Consiglio.

Art. 66 Autonomia finanziaria

Il Consiglio Comunale gode di autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 30/2000.

A tal fine, in sede di approvazione di bilancio o delle relative variazioni, il consiglio comunale può istituire apposito intervento di spesa volto a finanziare le spese inerenti il corretto funzionamento del consiglio comunale.

L'intervento di spesa di cui al comma precedente può essere utilizzato per il pagamento delle indennità, gettoni di presenza, missioni e partecipazione a convegni o seminari da parte dei consiglieri, nonché per forniture, servizi, consulenze e quant'altro riguarda il corretto funzionamento dell'organo consiliare.

A seguito di istituzione dell'intervento di spesa, la Giunta Comunale, nei successivi 10 giorni, inserisce la relativa dotazione finanziaria nel corrente PEG, articolandola in capitoli di spesa di concerto con il Presidente del Consiglio.

I capitoli di spesa verranno attribuiti alla gestione del Responsabile di Area Amministrativa, che si avvarrà, nell'espletamento delle relative funzioni gestionali, degli atti di indirizzo politico all'uopo forniti dal Presidente o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 67

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nelle deliberazioni.
3. Il Segretario generale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari ad assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della proposta di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di cui al comma 2. Nel caso in cui non siano presenti in aula il responsabile del servizio competente ed il responsabile del servizio di ragioneria, il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile è reso dal Segretario generale, per quanto di competenza, salvo che egli non ritenga necessario il rinvio dell'argomento, allo scopo di acquisire i pareri di detti responsabili.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente formale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 68

Approvazione, revoca e modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole, con modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo il principio dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni,

in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al comma precedente deve essere espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art. 69

Designazione e funzioni degli scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, il Presidente, effettuato l'appello, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 70

Modalità di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 69 e 70.
2. Le votazioni si effettuano in forma segreta quando sono prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e del comportamento delle persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri Comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto precedentemente deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono secondo le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri Comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica delle singole risorse o dei singoli interventi, presentate dai Consiglieri Comunali. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che allo schema di deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione non è consentito ad alcuno di effettuare interventi, sino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 71

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri Comunali votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere Comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 72

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si precede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio Comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri comunale rispondono ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con la collaborazione del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 73

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuato a mezzo di schede, come segue:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune e vidimate dal Segretario generale;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto ai consiglieri.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza. Ciascun Consigliere Comunale può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. I Consiglieri Comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto nel verbale.
5. Terminata la votazione, il Presidente con la collaborazione del Segretario generale e l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri Comunali votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l’assistenza degli scrutatori.
9. Al termine dello scrutinio, le schede vengono distrutte.

Art. 74
Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio comunale solamente in una adunanza successiva.
5. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato”, oppure “il Consiglio non ha approvato”.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari sulla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo inclusi i non eletti.

Art. 75
Esecutività delle deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione all’albo pretorio on-line.
2. Nel caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della proposta di deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 77
Diffusione

1. Copia del regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo eletto, ai Consiglieri Comunali neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Interpretazione del regolamento
- Art. 3 Durata in carica del Consiglio Comunale
- Art. 4 Sede delle sedute
- Art. 5 Vestiario dei Consiglieri

CAPO II - IL PRESIDENTE

- Art. 6 Elezione del Presidente
- Art. 7 Attribuzioni del Presidente

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 Costituzione
- Art. 9 Conferenza dei capigruppo
- Art. 10 Funzionamento della Conferenza dei capigruppo

CAPO IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 11 Costituzione delle Commissioni Consiliari
- Art. 12 Composizione e Funzionamento delle Commissioni Consiliari
- Art. 13 Compiti e Funzioni
- Art. 14 Adunanze delle Commissioni
- Art. 15 Verbali

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 16 Riserva di legge

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 17 Entrata in carica – Convalida
- Art. 18 Dimissioni
- Art. 19 Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 20 Sospensione dalle funzioni

CAPO III - I DIRITTI

- Art. 21 Diritto di iniziativa
- Art. 22 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 23 Diritto di informazione e di accesso agli atti ed ai luoghi comunali
- Art. 24 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 25 Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 26 Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 27 Svolgimento delle interpellanze

- Art. 28 Svolgimento delle mozioni
- Art. 29 Mozione d'ordine
- Art. 30 Interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate verbalmente

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 31 Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 32 Divieto di mandato imperativo
- Art. 33 Partecipazione alle sedute
- Art. 34 Astensione obbligatoria
- Art. 35 Responsabilità personale – Esonero

CAPO V – NOMINE ED INCARICHI CONSULENZE

- Art. 36 Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
- Art. 37 Funzioni rappresentative
- Art. 38 Consulenti

TITOLO III – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

- Art. 39 Competenza
- Art. 40 Avviso di convocazione
- Art. 41 Ordine del giorno
- Art. 42 Avviso di convocazione - Modalità di notifica
- Art. 43 Avviso di convocazione - Termini di notifica
- Art. 44 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 45 Deposito degli atti
- Art. 46 Seduta di prima convocazione
- Art. 47 Seduta di prosecuzione
- Art. 48 Partecipazione del Sindaco o suo delegato

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- Art. 49 Sedute pubbliche
- Art. 50 Registrazione audio e video
- Art. 51 Sedute segrete
- Art. 52 Sedute "aperte"

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 53 Comportamento dei consiglieri
- Art. 54 Ordine della discussione
- Art. 55 Comportamento del pubblico
- Art. 56 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V – ORDINE DE LAVORI

- Art. 57 Ordine di trattazione degli argomenti

- Art. 58 Disciplina della discussione
- Art. 59 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 60 Fatto personale
- Art. 61 Conclusione della seduta

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE DELLE SEDUTE

- Art. 62 Partecipazione del Segretario alla seduta
- Art. 63 Verbale della seduta - Redazione e firma
- Art. 64 Deposito, approvazione e rettifiche del verbale

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI

CAPO I – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 65 Competenza esclusiva
- Art. 66 Autonomia finanziaria

CAPO II – LE DELIBERAZIONI

- Art. 67 Forma e contenuti
- Art. 68 Approvazione, revoca e modifica

CAPO III – LE VOTAZIONI

- Art. 69 Designazione e funzioni degli scrutatori
- Art. 70 Modalità di votazione
- Art. 71 Votazioni in forma palese
- Art. 72 Votazioni per appello nominale
- Art. 73 Votazioni segrete
- Art. 74 Esito delle votazioni
- Art. 75 Esecutività delle deliberazioni consiliari

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 76 Entrata in vigore
- Art. 77 Diffusione